




Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese



In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Nicolò Calvani	Presidente relatore
dr. Roberto Monteverde	Giudice
dr.ssa Marianna Serrao	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 11542/2016 tra le parti:

ATTORE

CURATELA DEL FALLIMENTO MANNORI TUSCAN QUALITY SRL in liquidazione, cf 02146640970

- difesa: avv. SIMONE SARTINI, cf SRTSMN79S13D612G
avv. CARLOTTA CARLESI, cf CRLCLT73D63G999S
- domicilio: VIA A. POLIZIANO 17 50100 FIRENZE presso il difensore

CONVENUTI

GIANLUCA MANNORI, cf MNNGLC55R28G999L

- difesa: avv. STEFANO RUGGIERI, cf RGGSFN66C24D612E
avv. ELISA FORNARI, cf FRNLSE73D61L188S
- domicilio: VIALE VITTORIO VENETO 9 59100 PRATO presso il difensore

SETTIMIO GALLO, cf GLLSTM30L07C352R

- difesa: avv. LAURA BRESCI, cf BRSLRA60E55G999R
- domicilio: VIA FRANCESCO FERRUCCI 203/C PRATO, presso il difensore


CRISTINA BENEFORTI, cf BNFCST65P50G713P

- difesa: avv. GIANLUCA SANSONETTI, cf SNSGLC72T20F205E
- domicilio: VIALE VITTORIO VENETO 7 59100 PRATO presso il difensore

LORENZO MERAUVIGLI, cf MRVLNZ75T05G999Z, contumace



OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.



Decisa nella camera di consiglio del 3/5/2021 sulle seguenti conclusioni:

Fallimento: Condannare i sig. Gianluca Mannori, Settimio Gallo, Lorenzo Meravigli e Cristina Beneforti, in solido fra loro, a risarcire in favore della massa fallimentare dei creditori della società Mannori Tuscan Quality Srl in liquidazione tutti i danni causati nell'esercizio dell'attività di liquidatori, amministratori di fatto, soci ai sensi dell'art. 2476/7 CC e ad ogni altro titolo sulla base dei fatti descritti in premessa, quantificati nella somma di € 242.057, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Mannori: Dichiarare la propria incompetenza, per essere invece competente l'arbitro così come previsto dall'art. 27 dello statuto della Mannori Tuscan Quality Srl, per la ragioni tutte indicate in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia; in subordine, nel merito, respingere le domande tutte proposte dalla Curatela nel presente procedimento, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia; con vittoria di spese e compensi. in via istruttoria per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.

Gallo: Rigetto delle domande con soddisfazione delle spese di lite, di CTU e di CTP; in via istruttoria per l'ammissione dell'istanza di chiamata del CTU a chiarimenti anche sopra gli altri punti di cui al verbale di udienza in data 2.7.2019.

Beneforti: Dichiarare la propria incompetenza, per essere invece competente l'arbitro così come previsto dall'art. 27 dello statuto della Mannori Tuscan Quality Srl, per la ragioni tutte indicate in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia; in subordine, nel merito, respingere le domande tutte proposte dalla Curatela nel presente procedimento, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia; con vittoria di spese e compensi.

In via istruttoria per l'ammissione delle prove orali richieste nella memoria N° 2 ex art. 183 comma 6° c.p.c. e non ammesse.



Fatto e processo

Il curatore del Fallimento Mannori Tuscany Quality Srl in liquidazione (di seguito per comodità: MTQ o la Società) riferisce che il capitale sociale di € 60.000 si era ridotto di oltre un terzo fin dal primo esercizio (2009), in forza della perdita di € 47.873, per andare interamente perduto nel corso del secondo, chiuso con una perdita di € 227.020,68; nondimeno solo nel settembre 2011 la Società fu messa in liquidazione con nomina a liquidatrice della dr.ssa Elena Becucci ma, ciò nonostante, Mannori e Gallo, quali soci, disposero la prosecuzione dell'attività in costanza di liquidazione; all'assemblea del 16/3/2012 la dr.ssa Becucci presentò le sue dimissioni, facendo presente che la continuazione dell'attività poteva solo aggravare il passivo, ed i soci ne presero atto ma, anziché decidere di procedere finalmente alla liquidazione dell'azienda – meglio ancora, presentare un'istanza di fallimento in proprio – due mesi dopo (7/5/2012) nominarono altri due liquidatori (Beneforti e Meravigli), nuovamente deliberando la continuazione dell'attività; questa è poi durata di fatto fino all'agosto successivo; nel giugno 2013 è stata presentata istanza di concordato preventivo ma il Tribunale di Prato, ritenuto quel ricorso meramente dilatorio, con sentenza del 25/7/2013 ha dichiarato il fallimento di MTQ.

La prosecuzione dell'attività, dal 7/5/2012, ha comportato un grave danno per la Società, il cui patrimonio netto è passato da € -425.632 (al 31/12/2011) a € -667.688,59 (al momento della presentazione della domanda di concordato), con un aumento del passivo di oltre 242 mila Euro; non è invece possibile quantificare esattamente l'aggravio del dissesto a partire dal 7/5/2012, per le carenze contabili (mancanza del Libro Giornale a partire dall'1/5/2012 e del Libro Inventari dal 31/12/2012) che non permettono una determinazione del patrimonio a quest'ultima data. Ulteriore danno è stato provocato dal ritardato accesso alla procedura concorsuale, che ha dato il tempo ad alcuni creditori (Unicoop Firenze e Consorzio Parco Prato) di procedere esecutivamente e realizzare i loro crediti per complessivi € 36.261.

Ciò premesso, il curatore chiede la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, da quantificare nella somma di € 242.057 (o in quella diversa di giustizia), oltre rivalutazione e interessi, affermando:

1. la responsabilità di Gallo e Mannori in veste di amministratori di fatto: essi infatti, dopo le dimissioni date dalla dr.ssa Becucci dalla carica di liquidatore (16/3/2012), hanno gestito la società ma senza assumere incarichi formali, assegnati piuttosto a due prestanome (il dipendente Lorenzo Meravigli ed una



signora del tutto estranea alla Società, Cristina Beneforti) verosimilmente privi di qualunque competenza;

2. in ogni caso, Gallo e Mannori sarebbero responsabili ai sensi dell'art. 2476/7 CC, per aver concorso, in veste di soci, al compimento di atti pregiudizievoli per la società;

3. ugualmente sarebbero responsabili Beneforti e Meravigli per aver assunto la carica di liquidatori omettendo di assolvere agli obblighi che essa comportava – dalla corretta tenuta della contabilità alla presentazione del bilancio 2012, alla mancata attivazione di una procedura concorsuale; le loro dimissioni, per giunta, non sono mai state formalizzate ed essi non sono mai stati sostituiti nella carica.

*

Gianluca Mannori si è costituito sollevando eccezione di incompetenza del Tribunale delle Imprese di Firenze perché l'art. 27 dello Statuto devolve a competenza arbitrale tutte le controversie tra soci, tra soci e società, amministratori, liquidatori o sindaci. Nel merito chiede il rigetto della domanda: nega di aver mai svolto attività come amministratore di fatto e afferma di essere del tutto privo di competenze manageriali e di essersi pertanto rivolto ad un commercialista (dr.ssa Ester Pazzaglia), sempre seguendo i suoi consigli; contesta altresì la quantificazione del danno.

Settimio Gallo chiede il rigetto della domanda affermando di aver dismesso la carica di amministratore nel settembre 2011 e di non aver più adottato alcuna scelta gestionale, rimesse tutte ai liquidatori; né sussisterebbe una sua responsabilità come socio, perché l'attore non avrebbe individuato alcun atto di gestione foriero di danno, che i soci avrebbero deciso o autorizzato; d'altronde, se l'attore non ha agito nei confronti della dr.ssa Becucci, ritenendola esente da responsabilità, lo stesso dovrebbe dirsi dei soci almeno fino a quando la prima liquidatrice è stata sostituita da Beneforti-Meravigli; e, da questo momento, sono intercorsi solo tre mesi prima della cessazione dell'attività di MTQ; nessuna prova sarebbe stata data di una manifesta inadeguatezza dei liquidatori da ultimo nominati; infine, il danno non potrebbe essere quantificato con criterio incrementale, non essendo imputabile al socio la mancata tenuta della contabilità.

Si è costituita Cristina Beneforti chiedendo il rigetto della domanda: sottolinea le mancanze della precedente liquidatrice dr.ssa Becucci, che omise di pagare le rate stabilite dal Tribunale di Prato per la conversione del



pignoramento dei beni aziendali eseguito su iniziativa dei creditori, con ciò precludendo a MTQ la possibilità di condurre in porto una trattativa con un terzo per la cessione dell'azienda ed il salvataggio della Società; afferma di aver ricevuto la documentazione sociale dalla dr.ssa Becucci solo a distanza di varie settimane dalla sua nomina a liquidatrice e che, a quel punto, ella rappresentò ai soci la possibilità di chiedere il fallimento in proprio; la sua proposta fu però rifiutata dai soci che insistevano per proseguire l'attività, motivo per cui rassegnò le sue dimissioni. La convenuta contesta infine il criterio di quantificazione del danno seguito dall'attore.

Lorenzo Meravigli è rimasto contumace.

Acquisita la documentazione prodotta, chiesta consulenza contabile e respinta ogni ulteriore istanza istruttoria, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

Motivi della decisione

L'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale è infondata: l'azione di responsabilità che spetta al curatore assomma in sé quella di cui è titolare la società e quella di cui sono titolari i creditori, a motivo del fatto che il curatore rappresenta, appunto, sia quella che questi. Ne deriva che all'attore, quanto meno quale rappresentante dei creditori, non possono essere opposti patti tutti interni alla società.

Nel merito: afferma il curatore, senza incontrare smentite da alcuno dei convenuti costituiti, che MTQ avrebbe dovuto essere sciolta già nel corso del 2010, o al termine di quell'esercizio, per l'avvenuta integrale perdita del capitale, mentre è stata messa in liquidazione solo nel settembre 2011; nondimeno l'attore pone a fondamento della domanda, quale fattispecie illecita, non il mancato scioglimento della Società al termine dell'esercizio 2010 e neppure la prosecuzione dell'attività fino a tutto l'aprile 2012, nonostante la liquidazione deliberata, bensì la decisione di proseguire l'attività assunta all'assemblea del 7/5/2012.

Questa limitazione della domanda si evince bene dall'atto di citazione, laddove il Fallimento afferma esplicitamente (pag. 10) che *"L'atto dannoso a cui si ritiene di dover far riferimento è rappresentato, se non dalle delibere precedenti di prosecuzione dell'attività d'impresa, quantomeno dalla delibera assembleare del 07/05/12"*; ad interpretazione delle espressioni usate (se non ...



quantomeno) si nota che l'attore scende nell'analisi della liceità della prosecuzione dell'attività decisa con le *delibere precedenti* (fin dal novembre 2011), ma ritiene che anche l'ultima del marzo 2012 potesse essere *giustificata come rientrante nel rischio d'impresa, in quanto i soci e l'allora Liquidatrice dott.ssa Becucci potevano ragionevolmente sperare in una rinegoziazione del contratto con Unicoop Firenze e conseguentemente prevedere una ricapitalizzazione*. Giustificazione che, invece, viene a mancare – secondo il curatore – *dopo le dimissioni della Liquidatrice del 16/3/2012 ed in particolar modo in occasione della delibera del 7/5/2012*.

L'illecito, dunque, consiste nella prosecuzione dell'attività deliberata nel maggio 2012: il fatto che, poi, il danno sia quantificato dall'attore operando un confronto tra il patrimonio netto al momento della presentazione della domanda di concordato e quello esistente al 31/12/2011, deriva solo dal fatto che non esiste uno stato patrimoniale al 7/5/2012; ma ciò non vale ad estendere la domanda agli atti compiuti a partire dal 31/12/2011, perché – come detto – l'illecito è ben individuato nelle decisioni assunte all'assemblea del maggio successivo: tanto è vero che non è stata convenuta in giudizio la dr.ssa Becucci, liquidatrice in *prorogatio* fino al 6/5, bensì i sig. Beneforti e Meravigli, liquidatori a partire dal 7/5/2012, ai quali non possono certamente addebitarsi danni prodottisi prima della assunzione della carica.

Le successive affermazioni dell'attore, contenute fino alle conclusionali, con le quali egli, negando di aver ritenuto senz'altro lecita la condotta della liquidatrice dr.ssa Becucci, intenderebbe anticipare il momento della illecita prosecuzione dell'attività, non valgono a conferire elementi interpretativi della domanda contenuta nella citazione, semmai a modificare la domanda stessa, in contrasto con il disposto dell'art. 183 CPC.

In conclusione, la responsabilità dei convenuti dev'essere verificata a partire dal 7/5/2012.

Si deve aggiungere anche un'altra precisazione, relativa alla domanda formulata: l'attore indica, come danno conseguente alla decisione di proseguire l'attività, l'ammontare di € 242.057; afferma poi che vi è un *danno ulteriore* (di circa 36 mila Euro), consistente nella lesione della *par condicio creditorum* e provocata dal ritardato accesso alla procedura concorsuale, il quale ha consentito a creditori chirografari di soddisfare parte dei loro crediti vendendo beni pignorati in procedure esecutive individuali. Tuttavia, nelle conclusioni, il risarcimento richiesto è nuovamente quantificato nella somma di € 242.057:



segno, dunque, che di questo *danno ulteriore* non è chiesto risarcimento, poiché la coincidenza dell'importo con il danno da prosecuzione dell'attività è troppo puntuale per consentire alla consueta formula "*o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia*" di comprendere un danno ontologicamente diverso (quello da violazione della pari condizione dei creditori), anziché riferirsi alle variazioni in più o in meno che risulteranno conseguenza della prosecuzione illecita.

Ciò detto, si procede ad esaminare le singole posizioni dei convenuti.

A) Mannori e Gallo quali amministratori. La funzione, secondo l'attore, è stata svolta di fatto, essendo stata dismessa la carica fin dal settembre 2011.

Si osserva però che l'esistenza di un amministratore di fatto può essere affermata quando sia stata data la prova di un suo sistematico inserimento nella gestione dell'impresa; insegna la Corte di legittimità che tale situazione "*è a sua volta desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr. Sez. 1^a n. 28819-08; n. 6719-08; n. 9795-99)*. Esso tuttavia presuppone che le funzioni gestorie abbiano giustappunto avuto carattere di sistematicità e completezza. (...) è possibile enucleare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto le volte in cui le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, non si siano esaurite nel compimento di atti di natura eterogenea e occasionale, essendo la sistematicità sintomatica – come detto – dell'assunzione di quelle funzioni" (cfr. Cass. 1.03.2016 n. 4045, conforme Cass. 16184/2016 che parla di "*non occasionalità*" della adozione di atti gestori).

Nel nostro caso, si parte dalla constatazione che responsabile formale dell'amministrazione della società è stata la dr.ssa Becucci fino alle sue dimissioni, poi ancora dalla dr.ssa Becucci in regime di *prorogatio* (e infatti, ella ha presieduto le assemblee successive fino alla nomina dei nuovi liquidatori); sono quindi subentrati i liquidatori Meravigli e Beneforti, che hanno svolto la funzione fino al fallimento.

Ciò detto, si osserva ancora che l'attore non riferisce di alcuna decisione operativa presa dai convenuti Mannori e Gallo, ma fonda il suo assunto su una scelta "a monte", quella di continuare l'attività di impresa nonostante l'avvenuta messa in liquidazione; senonché, tale scelta è stata fatta dai predetti in assemblea come soci, e, dunque, non dimostra di per sé lo svolgimento di funzioni gestorie.

Né può desumersi la gestione sociale in capo ai soci dalle dichiarazioni rese dalla liquidatrice Beneforti: la quale ha riferito che il bar era divenuto ingestibile



perché “risultava di fatto nelle mani dei soli dipendenti, in assenza della presenza sul posto dei soci”, situazione che, semmai, evidenzia l’assenza di una gestione, più che una gestione di fatto, e comunque una gestione non curata da soci che non si presentavano nemmeno più in azienda.

B) Mannori e Gallo quali soci. Secondo l’attore, i convenuti sono ugualmente responsabili per aver consapevolmente concorso, come soci, al compimento di atti pregiudizievoli per la società.

Si tratta di addebito fondato: una società, se ha perso il suo capitale, non può continuare un’attività di impresa, i cui rischi si trasferiscono altrimenti sui terzi creditori. In caso di messa in liquidazione, l’art. 2490 CC contempla la possibilità di una continuazione dell’attività, ma sempre e solo in funzione del miglior realizzo delle dismissioni o, al più, in attesa di una ricapitalizzazione di cui si vedano però l’orizzonte temporale e la volontà di procedervi; la continuazione, in altre parole, dev’essere giustificata con argomenti circostanziati, non bastando l’uso di una formula che chiunque potrebbe ripetere e buona per ogni situazione.

Nella fattispecie, invece, la prosecuzione dell’attività è stata sempre deliberata in termini generici, senza impegni di ricapitalizzazione, senza indicazione delle necessità liquidatorie, ma in attesa di un ipotetico nuovo accordo inerente l’affitto dell’azienda da concludere in un futuro indeterminato.

I convenuti sottolineano che il curatore non ha citato la liquidatrice dr.ssa Becucci, per dedurre che non può essere considerata illecita la condotta concorrente dei soci se è ritenuto corretto l’operato del liquidatore. L’argomento è inconferente: come detto, l’attore fonda la sua domanda sulla decisione di proseguire l’attività a partire dal 7/5/2012, dunque il mancato coinvolgimento in questa causa della dr.ssa Becucci è la necessaria conseguenza dell’impostazione della domanda.

Sebbene la decisione di proseguire l’attività, per i motivi detti, potesse essere ritenuta illecita fin dal novembre 2011 e, ancor più, dal marzo 2012 (allorché la dr.ssa Becucci ha fatto presente che una continuazione dell’attività di impresa poteva solo danneggiare MTQ), è comunque certo che lo stesso carattere di illiceità sia ravvisabile nella delibera del 7/5/2012: allorché i soci, che già da mesi stavano facendo trascorrere inutilmente il tempo (dopo l’assemblea del marzo, quella del 10/4 è rinviata per mancato raggiungimento del quorum; all’assemblea del 26/4 è disposto un mero rinvio, motivato dal fatto che la rag. Pazzaglia, rappresentante di Mannori, aveva manifestato la sua convinzione che



un liquidatore non bastasse ma ne servissero due - argomento tanto incomprensibile da suonare pretestuoso, visto anche che la dr.ssa Becucci era stata nominata liquidatrice unica), non potevano ignorare che proseguire l'attività era decisione sicuramente e gravemente pregiudizievole per la società.

Gallo afferma che non sarebbe integrata la fattispecie prevista dall'art. 2476/7 CC, perché la deliberazione assunta dall'assemblea non si configura come "atto di gestione", questa essendo sempre stata devoluta ai liquidatori. Ma l'art. 2476/7 non costruisce la responsabilità concorrente dei soci sull'aver deciso o autorizzato il solo compimento di specifici "atti di gestione", bensì sul concorso consapevole ad "atti dannosi", quale non può non essere considerata la decisione di proseguire, senza capitali, una attività in perdita.

Mannori afferma invece di essere esente da responsabilità perché, ignaro di conoscenze manageriali, si è affidato alla consulente rag. Ester Pazzaglia seguendone i suggerimenti. L'argomento non può essere condiviso: la liquidatrice dr.ssa Becucci aveva chiaramente avvisato i soci che la continuazione dell'attività di impresa non poteva che essere contenuta nel tempo e nelle finalità, infine ne aveva consigliata la cessazione facendo presente che essa stava solo facendo aumentare il passivo; se il socio ha preferito seguire suggerimenti dati da altre persone, ciò non ha fatto nella totale inconsapevolezza della situazione e, certo, non può scaricare su altri la responsabilità delle scelte da lui adottate in sede assembleare.

L'art. 2476/7 CC esige che il concorso del socio sia accompagnato da un elemento intenzionale, che deve essere riferito proprio al compimento di una attività potenzialmente dannosa per la società; elemento, nella fattispecie, sicuramente presente, perché se quella attività per oltre due anni non aveva prodotto altro che debiti e passività, era probabile e presumibile che avrebbe continuato ad avere i medesimi risultati anche in futuro, come preannunciato dalla dr.ssa Becucci e come infatti è avvenuto.

C) Beneforti e Meravigli. Sono chiamati a rispondere quali liquidatori di diritto di MTQ, e l'addebito di responsabilità è da considerarsi fondato: essi, infatti, assunta la carica, non hanno compiuto alcuna operazione liquidatoria, mantenendo la società in uno stato di dissesto per oltre un anno.

Beneforti, l'unica costituita, afferma la responsabilità della dr.ssa Becucci per non aver pagato rate della conversione del pignoramento (e conseguente perdita dell'azienda) e per averle consegnato in ritardo la documentazione sociale; ma si tratta di argomenti inconferenti, in quanto:



- oggetto della presente causa non è accertare le cause del fallimento di MTQ ma verificare se i convenuti, ciascuno per il ruolo avuto, hanno fatto tutto quello che era loro dovere per evitare o contenere il danno;

- se pure la dr.ssa Becucci avesse tardato a consegnare documentazione contabile, ciò non avrebbe impedito alla Beneforti, secondo quanto da lei stessa riferito, di rendersi perfettamente conto, ed in tempi rapidi, che MTQ era una società decotta: tanto che già nel giugno 2012 afferma di aver proposto ai soci di presentare istanza di fallimento in proprio e, avuta risposta negativa, presentò le sue dimissioni; è perciò da presumere che la liquidatrice disponesse di sufficienti dati contabili da desumerne l'insolvenza della società, tanto palese da consentire di ravvisarla pur senza (in ipotesi) il quadro contabile completo. Risulta peraltro che la Beneforti era collaboratrice della rag. Pazzagli, consulente della società o personale di Mannori, e si può perciò presumere che conoscesse bene la realtà di MTQ anche prima di assumere la carica di liquidatrice; lo stesso è da dire di Meravigli, già inserito nella realtà aziendale come dipendente.

Invero MTQ era in condizioni disastrose: capitale sociale perso fin dal 2010; stato di liquidazione deliberato nel settembre 2011; attività di impresa ugualmente protratta, ma con beni pignorati; precedente liquidatore dimessosi per l'impossibilità di andare avanti in quelle condizioni; soci che lasciavano trascorrere i mesi senza fare nulla, se non continuare a deliberare la prosecuzione dell'attività ma senza dotare la società di nuovo capitale. In queste condizioni, i nuovi liquidatori avrebbero solo dovuto imporre la presentazione di una istanza di fallimento o presentare immediate dimissioni esigendo la loro effettiva ed altrettanto immediata sostituzione.

Afferma appunto Beneforti di aver essersi dimessa all'inizio di luglio 2012, producendo un foglio a sua firma con dichiarazione in tal senso, ma le dimissioni non sono mai state né portate all'esame dell'assemblea, né registrate al Registro delle Imprese; ed invero la Beneforti è rimasta in carica – quanto meno in regime di *prorogatio* – fino al giugno dell'anno successivo, allorché ha presentato (insieme a Meravigli) istanza prenotativa di concordato; ma non risulta che, in tutti quei mesi, ella abbia più sollevato la questione delle sue dimissioni, argomento del tutto ignorato anche all'assemblea del 3/8/2012 (meno di un mese dopo la loro asserita presentazione), né che abbia convocato una assemblea per la loro presa d'atto e la sua sostituzione.



Dunque, se Mannori e Gallo rispondono come soci per aver consapevolmente imposto decisioni pregiudizievoli per MTQ, Beneforti e Meravigli rispondono come liquidatori per averle assecondate.

D) Il danno. Se l'atto indicato come pregiudizievole, e come tale posto a fondamento della domanda di risarcimento, è la delibera adottata il 7/5/2012, non si possono che considerare i danni prodottisi a carico della Società a partire da quel momento; ma, a questo punto, l'attore quantifica il risarcimento in una somma corrispondente alla differenza tra il patrimonio netto esistente al momento della presentazione della domanda di concordato (€ -667.688,59) e quello esistente al 31/12/2011 (€ -425.632), a motivo del fatto che non esiste uno stato patrimoniale al 7/5/2012 né scritture contabili che ne consentano la ricostruzione.

Il CTU dott. Alessandri, nell'assenza di scritture contabili (soprattutto per il periodo in esame) e nell'impossibilità di evincere da esse quali operazioni siano state compiute dopo il 7/5/2012 ha quantificato il danno, secondo quesito, facendo riferimento alla differenza tra patrimoni netti, determinandolo in € 108.739,31; tuttavia, come detto, questo dato non rappresenta il danno imputabile ai convenuti e causalmente riconducibile al fatto illecito posto a fondamento dell'azione, perché comprende anche le passività maturate dall'1/1 al 6/5/2012.

Ritiene il collegio che i criteri di quantificazione del danno, ora codificati nell'art. 2486 CC (criterio incrementale, basato sull'aumento del passivo patrimoniale; criterio differenziale, basato sul saldo tra attivo e passivo fallimentare), per un verso non siano tassativi, lasciando comunque la possibilità di determinare il danno secondo altri criteri; per altro verso esprimano un principio generale, per il quale la contabilità aziendale non solo dev'essere correttamente tenuta per espresso obbligo di legge, ma rappresenta anche il modo, per gli organi sociali, di dimostrare la liceità del proprio operato e – per quanto interessa in questa sede – di dimostrare di non aver provocato danno alla società, o di averne provocato in misura inferiore a quella altrimenti risultante: in assenza di contabilità, infatti, ogni aumento del deficit patrimoniale o ogni passività aggiuntiva non possono avere alcuna giustificazione, se riferibili ad un momento successivo al necessario scioglimento della società.

Il criterio può essere esteso ai soci, sebbene non siano essi i diretti responsabili della contabilità, qualora siano stati loro (oltre che a nominare e



mantenere in carica gli amministratori / liquidatori) ad imporre la prosecuzione dell'attività: quali co-autori di questo peculiare tipo di illecito societario, assumono anch'essi la responsabilità per ogni perdita ulteriore, risulti essa da scritture contabili correttamente tenute o sia altrimenti quantificata.

È agli atti un riepilogo dello stato passivo prodotto dal curatore (doc. 17), dal quale risulta che i crediti di terzi insinuati nel Fallimento ammontano ad oltre 720 mila Euro e, secondo l'attore, sarebbero sorti in parte (€ 176.965,23) dopo il 7/5/2012. Quest'ultimo dato è stato però contestato da parte convenuta e, in effetti, poggia su fattori troppo incerti per essere considerati – tanto da essere smentito anche dal CTU, i cui risultati lo stesso attore non contesta.

Si deve quindi partire dal dato fornito dal dr. Alessandri, che, tuttavia, non può essere considerato quello finale.

Il convenuto Gallo ha affermato la necessità di scomputare da esso:

- l'importo di € 25.000, pari alla somma che il convenuto ha pagato personalmente, quale fideiussore della Società, al creditore Banco di Desio e della Brianza Spa;

la richiesta non può essere accolta perché, come risulta dalla relazione del CTU e dalle successive integrazioni (in particolare la prima del 22/1/2019 e quella depositata in data 4/6/2020), il suddetto importo è andato a diminuire *il passivo* (portandolo da € 178 mila circa a 153 mila) ma non *il danno* calcolato con il cd. criterio incrementale: infatti, dalla differenza tra i patrimoni netti iniziale e finale il dr. Alessandri ha fin da subito eliminato, tra gli altri, i debiti bancari, considerati passività che sarebbero maturate anche in un (vero) regime liquidatorio;

- l'importo di € 100.000, pari ad un finanziamento effettuato dal socio, ammesso al passivo del Fallimento, ed al rimborso del quale Gallo avrebbe rinunciato;

neppure questa istanza merita di essere accolta: la rinuncia al rimborso risulterebbe da una dichiarazione resa da Gallo agli organi concorsuali in data 2/12/2019, ma il convenuto l'ha riferita, per la prima volta, solo con la comparsa conclusionale di replica, né l'ha prodotta in atti; essa è stata piuttosto allegata alle osservazioni del consulente di parte ad una relazione integrativa del CTU, in forma del tutto irrituale e non ammissibile (e correttamente, pertanto, il dr. Alessandri non ne ha tenuto conto) essendo norma processuale che i documenti di prova non possono essere acquisiti in sede di CTU se non con il consenso unanime delle parti; in aggiunta, ancora con la comparsa



conclusionale (del febbraio 2021, dunque pur successiva alla asserita rinuncia) Gallo riferisce che a detto finanziamento *“egli aveva mostrato l'intenzione di rinunciare al fine di abbatterne le perdite di esercizio, senza però trovare la medesima disponibilità negli altri soci”* – espressione che sembra escludere l'effettiva avvenuta rinuncia; la sua affermazione con la comparsa conclusionale di replica è pertanto tardiva.

Tornando all'importo proposto dal CTU (€ 108.739,31), si osserva piuttosto che esso è stato calcolato confrontando il patrimonio di MTQ al momento del fallimento con quello al 31/12/2011, ultimo disponibile prima della attivazione della procedura concorsuale; ma, si ribadisce, esso finisce per includere nel danno imputato ai convenuti anche le passività maturate nel periodo dal 1/1/2012 al 6/5/2012, ossia allorché:

- non era ancora stato posto in essere l'atto illecito denunciato dall'attore (ossia la delibera del 7/5), e

- Beneforti e Meravigli non ricoprivano alcuna carica.

Si deve pertanto escludere dal computo i danni che possono essersi verificati in questa prima parte del 2012. A questo proposito si può notare che, secondo la relazione del CTU, l'incremento negativo del patrimonio si è verificato interamente nel corso dell'anno 2012, perché nel 2013 esso è, semmai, leggermente migliorato (pag. 34 della relazione); in aggiunta, si osserva che la gran parte dei costi dev'essere maturata fino alla restituzione dell'azienda (agosto 2012): dopo quel momento l'attività è necessariamente cessata, non disponendo MTQ nemmeno di un locale ove svolgerla, con interruzione dei rapporti di lavoro, degli approvvigionamenti di materie prime, del conseguimento di ricavi sui quali applicare imposte.

Ciò detto, si sottolinea anche che la quantificazione del danno operata sulla base dei cd. criteri incrementale o differenziale è sostanzialmente presuntiva; e così, sempre per presunzione, si deve ritenere che l'aggravio del passivo realizzatosi nel corso del 2012 si sia verificato in massima parte nei primi otto mesi, ossia fino alla effettiva cessazione di ogni attività. Poiché, dunque, di questo periodo solo gli ultimi quattro mesi formano oggetto del presente giudizio, l'importo calcolato dal CTU dev'essere posto a carico dei convenuti per la metà, ossia per € 54.000.

La domanda è accolta nei termini precisati; l'importo dovuto è maggiorato della rivalutazione monetaria decorrente dalla data del fallimento, per un totale



arrotondato di € 55.730; non sono dovuti interessi, non risultando un danno ulteriore rispetto alla rivalutazione riconosciuta.

Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, modificato con DM 37/2018, scaglione di valore fino ad € 260.000, parametri medi.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva: condanna Gianluca Mannori, Settimio Gallo, Cristina Beneforti e Lorenzo Meravigli, in solido tra loro, a pagare al Fallimento Mannori Tuscan Quality Srl la somma di € 55.730 a titolo di risarcimento del danno, nonché la somma di € 14.975 a titolo di rimborso delle spese di lite, di cui € 13.430 per compensi professionali ed € 1.545 per esborsi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge; pone le spese della CTU a definitivo carico solidale dei convenuti.

Firenze, 3 maggio 2021

Il presidente estensore
dr. Niccolò Calvani

Arbitrato in Italia

